

COMUNE DI ELMAS

Città Metropolitana di Cagliari



Ordinanza Settore Polizia Locale

Numero 18 del 09-04-2025

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA E ITINERANTE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO PER LA PROCESSIONE DELLA VIA CRUCIS PER IL GIORNO 11 APRILE 2025 (art. 7 del Nuovo Codice della Strada)

Il Responsabile di settore

visto il Decreto del sindaco n. 10 del 30/12/2024 di conferimento incarichi E.Q. anno 2025 del Comandante del settore 6 - Polizia Locale, Dott. Marco Pili;

vista la comunicazione acquisita al prot. gen. 6948 del 7 aprile 2025, da parte di Don Marco Natale Orrù, della Parrocchia di San Sebastiano Martire, di preavviso di pubblica manifestazione con necessità di emissione di apposita ordinanza per lo svolgimento della processione della Via Crucis prevista per venerdì 11 aprile p.v. dalle ore 19:30 alle ore 21:30, che prevede come itinerario la partenza da piazza di Chiesa e il proseguo per via Santa Caterina, via Wright, via Sestu, via Baracca, vi Boi, via Luco Cisterna, via Sestu, via Santa Rita, via Boi, piazza dei fiori, via dei gigli, via delle rose, via sa narba, via dell'acqua bella, via sulcitana e piazza Chiesa;

considerata la necessità di sospendere temporaneamente ed in via itinerante la circolazione stradale per garantire il regolare svolgimento della processione, di cui alla suddetta richiesta;

ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

visti il nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

dato atto formale dell'assenza di conflitto d'interessi del/la sottoscritto/a e del responsabile del procedimento, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 37 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ordina

la sospensione temporanea e in via itinerante della circolazione di tutti i veicoli, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti strade del territorio comunale e per il tempo strettamente necessario al passaggio della stessa manifestazione:

percorso	Partenza: sagrato piazza Chiesa - via Santa Caterina - via Wright - via Sestu - via Baracca - via Boi - via Luco Cisterna - via Sestu - via Santa Rita - via Boi - piazza dei fiori – via delle orchidee - via dei gigli - via delle rose - via sa narba - via dell'acqua bella - via sulcitana e sagrato piazza Chiesa
giorno	venerdì 11 aprile 2025
orario	dalle ore 19:30 alle 21:30 e comunque sino al termine della processione
motivo	processione della Via Crucis

le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza di coloro che si trovano, per qualsiasi motivo, all'interno dell'area inibita alla circolazione veicolare.

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del nuovo codice della strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss-mm.ii. si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà fare ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Assistente Capo di P.L. Rita Sarritzu.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Di dare atto formale dell'assenza di conflitto d'interessi del/la sottoscritto/a e del responsabile del procedimento, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

Copia del presente dovrà essere pubblicato all'albo pretorio e dovrà essere data la più ampia diffusione mediante pubblicazione nel sito del Comune di Elmas e notificato ai soggetti destinatari sottoindicati:

- Stazione Carabinieri di Cagliari – Sant'Avendrace;
- Parrocchia di San Sebastiano di Elmas;
- Comando Polizia Locale di Elmas;
- Settore 3 e 4 del Comune di Elmas;
- CTM SpA – Cagliari.

Responsabile del Settore
F.to MARCO PILI